

Circolare Notiziario n. 1/2023

30 gennaio 2023

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Regime forfetario per persone fisiche dal 2023](#)
- [Limiti alle transazioni in contanti dal 1.01.2023](#)

Pag. 4

Pag. 5



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Autoliquidazione Inail 2022/2023](#)
- [Misura degli interessi legali](#)

Pag. 17

Pag. 18

Pag. 19

Pag. 20



NON SOLO IMPRESA

- [Bonus prima casa per under 36 anche per tutto il 2023](#)

Pag. 21



AGEVOLAZIONI

- [Agevolazioni a imprese dalla legge di Bilancio 2023](#)
- [Nuova Sabatini Green](#)

Pag. 26

Pag. 27



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di febbraio 2023](#)

Pag. 28



LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

- L'Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole per adeguare i registratori telematici, per l'emissione di scontrini con il QR code, nonché le specifiche tecniche che contengono tutte le informazioni che dovranno essere presenti nel QR Code.
- L'adeguamento dei registratori di cassa dovrà avvenire entro il 2.10.2023.
- La nuova lotteria degli scontrini istantanea permetterà al consumatore di partecipare e vincere in tempo reale, attraverso acquisti da un euro a salire, pagati con moneta elettronica.
- Tuttavia, il contribuente potrà sempre scegliere di partecipare alla nuova lotteria istantanea o di tentare la sorte successivamente con le estrazioni differite (in quest'ultimo caso sarà tenuto a mostrare al rivenditore il proprio codice lotteria).

INVIO SEMESTRALE SPESE SANITARIE

- Il decreto Mef 27.12.2022 ha disposto il rinvio al 1.01.2024 dell'invio a cadenza mensile dei dati di spesa al Sistema tessera sanitaria; per il 2023, quindi, l'invio continuerà a essere semestrale. I nuovi termini sono i seguenti:
 - 30.09.2023 per le spese sostenute nel 1° semestre 2023;
 - 31.01.2024 per le spese sostenute nel 2° semestre 2023;
 - entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1.01.2024.

NESSUN UTILIZZO DI CREDITI FISCALI PER SANATORIE FISCALI

- Per aderire alle varie definizioni agevolate delle controversie tributarie previste dalla legge di Bilancio 2023 non è possibile utilizzare in compensazione eventuali crediti fiscali vantati dal contribuente. Il divieto è espressamente disposto anche per la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione.
- La possibilità di utilizzare crediti fiscali in compensazione non è invece sempre espressamente esclusa per altre misure che costituiscono la c.d. pace fiscale, tra le quali, ad esempio, la sanatoria delle irregolarità formali, la definizione degli avvisi bonari e la rottamazione-quater.

BONUS MOBILI 2023

- Il bonus mobili 2023 spetta nella misura massima di spese pari a **8.000 euro**; pertanto, la detrazione massima fruibile sarà di 4.000 euro (il 50% di 8.000), da ripartire in 10 quote annuali pari a 400 euro l'una. Nel 2022 il medesimo bonus era pari a **10.000 euro**, mentre nel 2024 sarà di **5.000**. Per fruire del bonus mobili 2023 è necessario avere iniziato a eseguire un **intervento di recupero edilizio** a partire dallo scorso **1.01.2022**

LAVORO OCCASIONALE DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2023

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 si **innalza da 5 a 10 il numero massimo dei dipendenti a tempo indeterminato che i datori di lavoro possono avere in forza** per poter utilizzare questa modalità lavorativa ed è **elevato da 5.000 a 10.000 euro l'anno il limite massimo complessivo dei compensi** che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore. Il nuovo limite numerico vale anche per le **aziende alberghiere** e le **strutture ricettive** che operano nel settore del turismo, nei confronti delle quali è abrogato il precedente limite di 8 dipendenti. Possono utilizzare i vouchers anche le **discoteche**, le sale da ballo, i night club e attività simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Questi aspetti sono stati affrontati dall'Inps con la circolare 19.01.2023, n. 6 che ha sottolineato la parziale abrogazione del regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, le quali potranno, pertanto, acquisire prestazioni occasionali nei limiti dimensionali previsti per tutti gli altri utilizzatori e potranno **utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie di cui all'art. 54-bis, c. 8 D.L. 50/2017**, non rientranti quindi nelle seguenti categorie:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 14.09.2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso, l'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.



ONERE DELLA PROVA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

- Secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna e quella di primo grado di Reggio Emilia, le novità in materia di onere della prova nel processo tributario, introdotte dalla L. 130/2022, si applicano anche ai procedimenti in corso.
- Inoltre, se la prova della fondatezza dell'atto impositivo manca, è contraddittoria o se, comunque, non è sufficiente a dimostrare la pretesa in modo circostanziato e puntuale, è necessario che l'atto impositivo sia annullato.

COMODATO TRA COMPROPRIETARI FUORI DALL'ESENZIONE IMU

- La Corte di Cassazione ha stabilito che al comodato tra comproprietari non è applicabile la riduzione Imu del 50%, prevista nel caso di immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado, che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- Nel caso di agevolazioni su fabbricati concessi in uso gratuito a parenti, la fattispecie è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento concede in comodato l'immobile a un parente che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia.

AGEVOLAZIONE IMU PER "PRIMA CASA" COSTITUITA DA IMMOBILI CONTIGUI

- La Cassazione ha affermato che non si può fruire dell'agevolazione Imu per la "prima casa" su due o più immobili contigui, utilizzati dallo stesso nucleo familiare, se non sono accatastati unitariamente.
- Gli immobili devono essere accorpati catastalmente in un unico immobile per avere diritto al beneficio fiscale.

SOSPENSIONE CON UN SOLO LAVORATORE IN NERO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota prot. 162/2023) ha chiarito che, nonostante la legge lo escluda, se la violazione per manodopera non in regola riguarda un solo lavoratore, può essere adottato il provvedimento di sospensione dell'attività dell'azienda, per via delle conseguenti violazioni ...

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota prot. 162/2023) ha chiarito che, nonostante la legge lo escluda, se la violazione per manodopera non in regola riguarda un solo lavoratore, può essere adottato il provvedimento di sospensione dell'attività dell'azienda, per via delle conseguenti violazioni di norme sulla prevenzione, quali mancata redazione del Dvr e mancata nomina di Rspp (responsabile servizio prevenzione e protezione).

OPERAZIONI DI CASSA PER CHIUSURA OLTRE LE ORE 24

Secondo indicazioni dell'Agenzia delle Entrate (Videoforum 2023), per la liquidazione dell'Iva giornaliera di bar e ristoranti nel caso di chiusura dell'esercizio oltre le ore 24:00, con particolare riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione, è consigliabile eseguire una prima ...

Secondo indicazioni dell'Agenzia delle Entrate (Videoforum 2023), per la liquidazione dell'Iva giornaliera di bar e ristoranti nel caso di chiusura dell'esercizio oltre le ore 24:00, con particolare riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione, è consigliabile eseguire una prima chiusura entro la fine della giornata e una successiva apertura per il giorno successivo.

BANCAROTTA DOCUMENTALE PER ROTTURA HARD DISK

- La Cassazione, con la sentenza 25.11.2022, n. 45044, ha stabilito che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa, possono essere formati e tenuti con strumenti informatici, ma il **crash del sistema può costituire bancarotta documentale semplice se non si provvede in maniera alternativa con backup e stampe.**
- Nel caso in esame i libri contabili di cui la curatela non era entrata in possesso erano conservati su supporto informatico, divenuto inaccessibile per un malfunzionamento del dispositivo.



APPROFONDIMENTO

Regime forfetario per persone fisiche dal 2023

Dal 2023 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000, a condizione che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. Il nuovo limite è operativo dal 1.01.2023, con verifica sui valori del 2022.

AMBITO APPLICATIVO Senza limiti di durata	Soggetti	Contribuenti persone fisiche.	<ul style="list-style-type: none">• Attività d'impresa.• Arti o professioni.
	Requisiti	Il regime (naturale) forfetario è applicabile se sono, al contempo, soddisfatti il requisito reddituale e il requisito delle spese per dipendenti.	Nell'anno precedente.
	Inizio attività	<ul style="list-style-type: none">• Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza del requisito.• Tuttavia, il regime non è riservato solo alle nuove attività.	
REQUISITI CONTABILI	Ricavi o compensi	<ul style="list-style-type: none">• I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi non superiori a € 85.000.• Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.	Ragguagliati ad anno.
	Spese per dipendenti	<ul style="list-style-type: none">• Il superamento del limite dei ricavi o compensi comporta l'applicazione del regime ordinario dall'anno successivo.• Tuttavia, se i ricavi o compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso ed è dovuta l'Iva a partire dall'operazione che comporta il superamento del predetto limite.• In altri termini, in caso di ricavi o compensi di ammontare:<ul style="list-style-type: none">- compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;- superiore a € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso.	
	Spese per dipendenti	Possono avvalersi del regime i contribuenti che hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, nonché le spese per prestazioni effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari.	
ESCLUSIONI	<ul style="list-style-type: none">• Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di € 30.000.• La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.		
IMPOSTA SOSTITUTIVA	<ul style="list-style-type: none">• Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%¹.• Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.		
	Nota¹	Ricorrendo specifiche condizioni , per i primi 5 anni di attività l'imposta sostitutiva è ridotta al 5% .	



Limiti alle transazioni in contanti dal 1.01.2023

La normativa "antiriciclaggio" prevede disposizioni rigorose per l'effettuazione di transazioni finanziarie mediante l'uso del denaro contante. È possibile, però, che esso sia impiegato in operazioni di ammontare anche maggiore ai limiti vigenti tempo per tempo e in aderenza ai dettami legislativi e regolamentari vigenti in materia.

Di seguito sono illustrate le disposizioni vigenti in materia di trasferimento di denaro contante, con riferimento anche ai limiti vigenti per l'emissione di assegni di c/c bancari o postali, nonché le deroghe consentite, ricordando che **dal 1.01.2023 il limite è aumentato a € 5.000**.

DIVIETI

- Dal **1.01.2023** è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a € 5.000¹**.
- Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con **più pagamenti, inferiori alla soglia**, che appaiono **artificialmente frazionati**.

La locuzione a "qualsiasi titolo" significa che il divieto opera **indipendentemente dalla causa** (lecita o illecita, per estinguere un debito pecuniario oppure a titolo di donazione o liberalità).

- Per "soggetti diversi" devono intendersi due o più soggetti persone fisiche e/o collettive, aventi ciascuna la propria individualità e quindi costituenti "entità giuridiche distinte". Pertanto, il divieto al trasferimento tra "soggetti diversi" di denaro contante, in misura superiore ai limiti consentiti tempo per tempo, vige, per esempio, anche nei **rapporti di parentela di qualsiasi grado**, tra coniugi, **tra socio e società, tra legale rappresentante e socio, tra due o più società**, anche se aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale e una società anche se il titolare dell'una e il legale rappresentante dell'altra sono la stessa persona, tra società controllata e controllante, tra titolare e collaboratore dell'impresa familiare. Nella violazione sono coinvolti tutti i soggetti che hanno effettuato il trasferimento vietato (quindi **sia chi effettua la dazione che chi la riceve**).
- Il divieto non opera se il trasferimento di denaro avviene per prelievi/versamenti effettuati da una persona fisica **nell'ambito della propria attività** svolta sotto forma di **imprenditore individuale o lavoratore autonomo-professionista**.

CALCOLO DEL VALORE TRASFERITO

- L'avverbio "complessivamente" si riferisce al valore da trasferire. La violazione non si configura nel caso di una pluralità di imputazioni **sostanzialmente autonome**, tali cioè da sostanziare operazioni **distinte e differenziate** (esempio: singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry") ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia **connaturata all'operazione stessa** (esempio: **contratto di somministrazione**) ovvero sia la conseguenza di un **preventivo accordo negoziale** tra le parti (esempio: **pagamento rateale**).
- A fronte di una prestazione professionale della durata di un anno (nella domanda sottoposta al MEF trattasi di un trattamento ortodontico), il MEF ammette che essa rientri tra quelle in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale senza incorrere nelle violazioni dell'uso del denaro contante. Una fattura riepilogativa del mese, di singoli acquisti, costituisce un'operazione unitaria; pertanto, essa si potrà pagare mediante un importo da effettuarsi in contanti nei limiti vigenti tempo per tempo e la restante parte con mezzi tracciabili².
- La **corresponsione dell'utile di un esercizio o di un dividendo societario non può avvenire in forma rateale**. Nonostante le precedenti deroghe, è possibile che in alcuni casi, in sede di controllo ispettivo, sia valutata la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Note

- ¹ Il limite valido dal 1.01.2022 al **31.12.2022** era di **€ 1.000,00**.
- ² Il **pagamento rateale** può essere previsto in **apposito contratto** oppure anche **annotato nelle condizioni di pagamento riportate nella fattura commerciale**. In ogni caso, gli **importi** delle rate previste devono essere **prestabiliti**, ordinati nell'intervallo temporale intercorrente tra una e l'altra rata e di **importo singolarmente inferiore ai limiti** dei pagamenti per contante, vigenti tempo per tempo.



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Responsabili Amministrativi)



Autoliquidazione Inail 2022/2023

Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall'Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l'autoliquidazione del premio assicurativo 2022/2023 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il **16.02.2023**.

RIDUZIONE RETRIBUZIONI	Invio telematico o procedura "Alpi on line" nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2023.	16.02.2023	
DENUNCIA RETRIBUZIONI¹	Invio telematico o procedura "Alpi on line".	28.02.2023	
PAGAMENTI Saldo 2022 e acconto 2023	In unica soluzione.	16.02.2023	
		16.02.2023	
	In 4 rate ² (Modello F24). Interesse pari a 1,71%.	16.05.2023	Coefficiente: 0,00416959
		21.08.2023	Coefficiente: 0,00847973
		16.11.2023	Coefficiente: 0,01278986

Note	^{1.} Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell'anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).
	^{2.} È possibile rateizzare in un numero diverso di rate, secondo il piano di rateazione autorizzato dall'Inail.

Esempio

Acconto e saldo Inail - Scritture contabili

SP C II 5-quater	SP C IV 1	• Acconto			
			16.02.n		
		Acconto Inail	a	Banca c/c	1.570,00
		<i>Versamento acconto Inail esercizio "n".</i>			
CE B 9 b	SP D 13 SP C II 5-quater	• Contributi di competenza con posizione finale a debito			
			31.12.n		
		Assicurazione infortuni	a	Diversi	1.610,00
			a	Inail c/versamento	40,00
			a	Acconto Inail	1.570,00
		<i>Contributi Inail dell'anno "n".</i>			
CE B 9 b SP C II 5-quater	SP C II 5-quater	• Contributi di competenza con posizione finale a credito			
			31.12.n		
		Diversi	a	Acconto Inail	1.570,00
		Assicurazione infortuni			1.500,00
		Credito Inail		70,00	
		<i>Contributi Inail dell'anno "n".</i>			
SP D 13 SP C II 5-quater	SP C IV 1	• Pagamento posizione finale a debito			
			16.02.n+1		
		Diversi	a	Banca c/c	1.650,00
		Inail c/versamento			40,00
		Acconto Inail		1.610,00	
		<i>Versamento saldo contributi Inail anno "n" e acconto anno "n+1".</i>			
SP C II 5-quater	SP C II 5-quater SP C IV 1	• Pagamento con posizione finale a credito			
			16.02.n+1		
		Acconto Inail	a	Diversi	1.500,00
			a	Credito Inail	70,00
			a	Banca c/c	1.430,00
		<i>Versamento acconto anno "n+1" al netto del credito residuo anno "n".</i>			



Misura degli interessi legali

A decorrere **dal 1.01.2023** il tasso degli interessi legali è **pari al 5%**. Il Ministero dell'Economia ha la possibilità di modificare la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. **In assenza di determinazione entro il 15.12**, il saggio rimane invariato per l'anno successivo.

INTERESSI DI MORA

Obbligazioni non derivanti da transazioni commerciali

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro sono dovuti, **dal giorno della mora**, gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.

Obbligazioni derivanti da transazioni commerciali

- Si applicano **disposizioni specifiche**.
- Il tasso di interesse applicabile è quello della Banca Centrale Europea (aggiornato semestralmente), maggiorato di 8 punti percentuali.
- La mora decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

INTERESSI CONVENZIONALI

- Al saggio di **interesse legale** si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
- Gli interessi superiori alla misura legale devono essere **determinati per iscritto**; altrimenti, sono dovuti nella **misura legale**.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli **interessi moratori calcolati al tasso legale**, con maturazione giorno per giorno.
- Gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (1,25% fino al 31.12.2022; **5% dal 1.01.2023**).

Esempio

- Omesso versamento Iva mese di ottobre 2022, entro il 16.11.2022, pari a € 10.000.
- La violazione è regolarizzata in data 31.01.2023.
- Si provvede al versamento dell'imposta, oltre che della sanzione [€ 167,00, pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'acconto non versato] e degli interessi.
- Gli interessi sono così calcolati:

€ 10.000 x 5% x 31/365 (dal 1.01.2023 al 31.01.2023)	= €	42,47
€ 10.000 x 1,25% x 45/365 (dal 17.11.2022 al 31.12.2022)	= €	15,41
Totale interessi	= €	57,88

Gli interessi da ravvedimento devono essere esposti nel modello F24, separatamente dall'imposta dovuta, utilizzando lo specifico codice tributo previsto (tranne il caso dei codici relativi ai sostituti d'imposta).

INTERESSI NON DETERMINATI PER ISCRITTO

Il tasso legale rileva **anche** per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai **capitali dati a mutuo e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, se non determinati per iscritto**.

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

L'interesse legale rileva anche in caso di versamento rateale delle somme dovute per effetto degli istituti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione e acquiescenza).



NON SOLO IMPRESA

Bonus prima casa per under 36 anche per tutto il 2023

Vengono concessi **altri 12 mesi** ai giovani sino a 35 anni, ossia che nel 2023 abbiano **massimo 35 anni** (i nati dal 1988 in poi), e un ISEE in corso di validità (per gli atti stipulati nel 2023, l'ISEE è quello riferito al 2021) **non superiore a 40.000 euro annui**, per acquistare la prima casa con le agevolazioni "Under 36".

Tale proroga è stata concessa dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 74, lett. c) L. 197/2022), consentendo quindi acquisti agevolati sino al 31.12.2023, modificando l'art. 64, c. 9 D.L. 73/2021 (norma istitutiva dell'agevolazione).

Tra gli **altri requisiti** è anche necessario possedere i requisiti prima casa:

- avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto;
- non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile da acquistare;
- non possedere un altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Per gli acquisti non soggetti a Iva non sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali, che sarebbero:

- imposta di registro: 2% con un minimo di 1.000 euro;
- imposta ipotecaria: 50 euro;
- imposta catastale: 50 euro.

Per gli acquisti in Iva, invece, oltre a non essere dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali (che sarebbero di 200 euro l'una), spetta anche il **credito dell'Iva al 4% versata**. Tale credito può essere utilizzato:

- in diminuzione delle imposte (registro, ipotecaria, catastale) sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione delle imposte sui redditi del dichiarativo successivo alla data di acquisto;
- in compensazione tramite F24.

Inoltre, per i **finanziamenti** erogati per l'acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo **non è dovuta l'imposta sostitutiva**.

La circolare 12/E/2021 affronta, tra le altre, anche la questione del **co-acquisto** in cui un soggetto ha i requisiti e l'altro no. In tale caso le agevolazioni spettano pro-quota soltanto al soggetto che ha i requisiti. Quindi, per esempio, in una coppia un soggetto ha 34 anni, l'altro 37. Acquistano la casa intestandola al 50%, il beneficio spetterà solo al trentaquattrenne per il 50%.



Agevolazioni a imprese dalla legge di Bilancio 2023

Si riepilogano le principali agevolazioni a favore delle imprese disposte dalla legge di Bilancio 2023.

FLAT TAX INCREMENTALE

- Per il solo 2023 le ditte individuali, agli artisti e i professionisti, che non sono nel regime forfettario, possono applicare l'**imposta del 15%** in sostituzione di Irpef e relative addizionali.
- L'imposta è calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata del 5% di quest'ultimo ammontare.
- Tuttavia, gli acconti dovuti per l'anno 2024 dovranno essere calcolati considerando, come imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa non applicando il nuovo regime agevolato.

REGOLARIZZAZIONE ERRORI CONTABILI

È limitata solo alle imprese che **sottopongono il proprio bilancio a revisione legale dei conti** la portata della norma introdotta dall'art. 8 D.L. 73/2022, in base a cui non sarà più necessario presentare una dichiarazione integrativa per attribuire valenza fiscale alla correzione degli errori.

RADDOPPIO COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO

- Per i supermercati e specifiche categorie del commercio è raddoppiato il coefficiente di deducibilità degli ammortamenti dei fabbricati strumentali allo svolgimento di attività d'impresa.
- Le quote di ammortamento diventeranno, infatti, deducibili **dall'attuale 3% al 6%** al costo degli stessi fabbricati per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e per i 4 successivi.

BONUS INVESTIMENTI

- È estesa dal 30.06.2023 al 30.09.2023 la possibilità di completare gli investimenti in macchinari «4.0» interconnessi senza subire la decurtazione del credito d'imposta prevista dal 2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti per il 20% del costo.
- È prorogato al 31.12.2023 il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno.

COSTI BLACK LIST

Le spese e gli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti oppure localizzati in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, **sono deducibili nei limiti del loro valore normale**, a condizione che tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione. Il limite non è applicabile se le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.

TASSAZIONE SOSTITUTIVA UTILI ESTERI

- Per le partecipazioni in società estere nell'ambito dell'attività di impresa è possibile affrancate o rimpatriate con il pagamento di imposta sostitutiva **gli utili e le riserve di utile di fonte estera non distribuiti**, risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello **in corso al 1.01.2022**.
- L'**imposta sostitutiva è pari al 9%** per le società di capitali e gli altri soggetti Ires e **al 30% per i soggetti Irpef**. Le aliquote possono essere rispettivamente ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti, dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2023, a condizione che gli stessi utili siano accantonati, per un periodo non inferiore a 2 esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto.

PLUSVALENZE SU IMMOBILI DI SOGGETTI ESTERI

- Le plusvalenze in capo a soggetti esteri per la cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore deriva per più del 50% direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia sono ivi tassate.
- Sono esclusi i proventi derivanti da cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati, i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, nonché le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero istituiti negli Stati Ue e See che consentono un adeguato scambio di informazioni.

BONUS QUOTAZIONE PMI

Alle Pmi che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro UE o dello See è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino a un importo massimo nella misura di € 500.000, del 50% dei costi di consulenza sostenuti **fino al 31.12.2023**.

RIVALUTAZIONE OICR

È possibile affrancare le quote detenute in fondi Oicr e le polizze di assicurazione sulla vita mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva del 14%**, da applicare alla differenza tra il valore delle quote o azioni al 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o sottoscrizione (per le polizze alla differenza tra il valore della riserva matematica al 31.12.2022 e i premi versati).



Con la pubblicazione della circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6.12.2022, n. 410823, che ne dettaglia i meccanismi di funzionamento, è operativa la “**Nuova Sabatini Green**”, ossia la rimodificata formulazione della legge Sabatini (1965), che resta comunque incentrata sul suo scopo iniziale: favorire le Pmi a investire in innovazione, in particolare delle macchine utensili e dei macchinari di produzione.

Con D.M. 22.04.2022 il Mise ha fornito le istruzioni sulla nuova disciplina per la concessione ed erogazione dei contributi in relazione ai finanziamenti bancari (o leasing) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Con la legge di Bilancio 2023 sono stanziati nuove risorse pari a 150 milioni di euro per la nuova Sabatini. Sale a 18 mesi il termine per realizzare gli investimenti.

SOGGETTI BENEFICIARI

- **Micro, piccole e medie imprese** che, alla data di presentazione della domanda, sono:
 - regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese (o della pesca);
 - nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
 - non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
 - hanno sede in uno Stato membro, purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento.

Sono ammessi **tutti i settori produttivi**, escluse le attività finanziarie e assicurative e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

AGEVOLAZIONI

Concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Mise, Abi e Cassa Depositi e Prestiti, di **finanziamenti** per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un **contributo** da parte del Mise rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

- Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia Pmi” **fino all'80%**, copre fino al 100% dei programmi e deve essere:
 - di **durata non superiore a 5 anni**;
 - di **importo compreso tra € 20.000 e € 4 milioni**;
 - interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
- Il contributo del Mise è determinato in misura pari al **valore degli interessi** calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento, a un tasso d'interesse annuo pari al:
 - **2,75%** per gli investimenti in beni strumentali;
 - **3,575%** per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

Il tasso di interesse per le imprese del mezzogiorno è maggiorato **al 5,5%**.

NUOVA SABATINI GREEN

- L'art. 1, c. 227 L. 160/2019 ha disposto l'attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell'ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per **investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese**.
- Nello specifico, si tratta di «**investimenti green**» correlati all'acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di **programmi** finalizzati a migliorare l'**ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi**.

EROGAZIONE IN PIÙ QUOTE

Per le domande presentate dalle imprese alle banche e intermediari finanziari **dal 1.01.2022** è ripristinata l'erogazione del contributo **in più quote** (unica soluzione fino a € 200.000).

Il contributo è erogato dal Ministero in **quote annuali**, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce **entro il 6° anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio disponibili** in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di febbraio 2023

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 1 febbraio	Iva	Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa all'anno 2022 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2023 e il 30.04.2023.
Giovedì 9 febbraio	Bonus investimenti pubblicitari	Dichiarazione sostitutiva - Termine di invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022. A decorrere dall'anno 2023 sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
Mercoledì 15 febbraio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegato al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Credito d'imposta attività fisica adattata	Domanda - Dal 15.02.2023 al 15.03.2023 è possibile inviare all'Agenzia delle Entrate la domanda per fruire del credito d'imposta per le spese documentate sostenute dal 1.01 al 31.12.2022 per lo svolgimento di attività fisica adattata (AFA) - L. 234/2021.
	Inps	Sgravio contributivo edilizia - Termine di invio della domanda per l'applicazione della riduzione contributiva nel settore edile, relativa al 2022.
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Raccoglitori occasionali di tartufi - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di € 7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di tartufi.
Giovedì 16 febbraio	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di gennaio 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2022.
		Contribuenti trimestrali "speciali" - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2022 e per versare l'eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (esempi: odontotecnici).



Principali adempimenti mese di febbraio 2023 (segue)

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 16 febbraio (segue)	Iva (segue)	Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell'Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2022 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972).
	Imposta sugli intrattenimenti	Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell'Iva relativa al 4° trimestre 2022, mediante il modello F24.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Inps	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
		Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.		
Tfr	Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2023. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2023" (scadenza 16.03.2023), senza aggravio di oneri accessori (circolare Inps n. 139/2022).	
	Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2022.	
Inail	Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2022.	
Lunedì 20 febbraio	Enasarco	Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2022 e l'acconto 2023 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.
	Conai	Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2022.
Sabato 25 febbraio	Iva	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
		Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Martedì 28 febbraio	Imposte dirette	Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2022 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno, entro il 12.01, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.	
	Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2022.	



Principali adempimenti mese di febbraio 2023 (segue)

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 28 febbraio (segue)	Libro inventari	Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2022 in via telematica entro il 30.11.2022.
	Registri contabili	Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2022 in via telematica entro il 30.11.2022.
	Conservazione digitale	Documenti informatici - Termine per la conservazione dei documenti informatici (comprese le fatture elettroniche), ai fini della rilevanza fiscale, emessi nel 2021.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2022. Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Credito d'imposta Imu per il turismo	Autodichiarazione - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate dell'autodichiarazione relativa al credito d'imposta per l'Imu versata a titolo di 2ª rata dell'anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l'attività turistica (Prov. Ag. Entrate 16.09.2022).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28.02, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all'Inps entro il 28.02 dell'anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019).
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Inail	Denuncia - Termine per la presentazione telematica all'Inail delle denunce retributive annuali. Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23.
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2023.
	Consorzi	Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l'esercizio al 31.12.2022, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis c.c.).
	Fondi rustici	Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d'affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2022.
	Stampati fiscali	Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l'invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2022.
	Bonus acqua potabile Tasse automobili-sti- che	Comunicazione - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2022 ai fini del "bonus acqua potabile". Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2022.

Nota	<ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
------	--